

MICHELE CANTUCCI
PER UNA PIÙ EFFICIENTE TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI

Sebbene l'argomento della tutela delle bellezze naturali si prospetti particolarmente seducente per i suoi riflessi estetici tuttavia quando lo si tratta si è portati a constatare che si procede *per ignes*. Infatti quando si parla di tutela delle bellezze naturali si è portati necessariamente dalla realtà delle cose a fare delle constatazioni che non sono gradite; queste incidono su due settori diversi ed in modo opposto; alludiamo da un lato a quelle che si è portati a fare in relazione allo sviluppo urbanistico e dall'altro a quelle inerenti all'efficienza organizzativa degli uffici che sono preposti alla salvaguardia delle bellezze naturali. Ma mentre le constatazioni relative all'invadenza disordinata degli sviluppi urbanistici non trova giustificazione se non sul piano della speculazione e degli interessi economici strettamente particolaristici, quelle relative alla carenza degli uffici possono trovare come diremo una loro giustificazione che in parte copre la responsabilità di quegli intelligenti e solerti soprintendenti che si adoperano per conseguire la più ampia e vigile azione protettiva delle bellezze naturali. Dico subito questo per tranquillizzare i Soprintendenti ai monumenti e i loro collaboratori che dalla mia trattazione di questo argomento potrebbero quasi pensare di sentirsi sotto processo. Recentemente poi, in occasione della costituzione di una Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico e del paesaggio, che dovrà esaurire i suoi lavori entro 9 mesi presentando una relazione al Ministro che entro sei mesi presenterà al Parlamento gli schemi dei provvedimenti legislativi necessari, si è palesata la preoccupazione che in questo tempo si verifichi una carenza legislativa pregiudizievole agli interessi che sono oggetto della tutela. Questa preoccupazione è secondo noi infondata anche se è necessario un sollecito intervento di riforma legislativa in questa materia, secondo quanto diremo in seguito.

Quando si parla di bellezze naturali e si usa quindi questa espressione molto generica, ci si riferisce a tutto quel complesso di cose che costituiscono oggetto di protezione nel quadro dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica (art. 9) e di quella legge 29 giugno 1939 n. 1497 che si intitola appunto sulla tutela delle bellezze naturali e del relativo regolamento 3 giugno 1940 n. 1357. Questi testi legislativi che nel loro insieme sono ben fatti ed articolati, contemplano appunto oltre le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, anche i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale, le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Più di recente si è andato delineando un ampliamento del concetto di bel-

lezza naturale per il quale si tende a riportarvi anche la protezione di elementi rari della flora e della fauna che in verità non si può negare che integrino il concetto della naturale bellezza.

Secondo la relazione sul progetto della legge vigente le categorie che abbiamo sopra indicato si qualificano rispettivamente come bellezze individue e bellezze d'insieme. Di queste due categorie sono compilati provincia per provincia due distinti elenchi. La compilazione di questi elenchi è affidata ad una Commissione istituita in ciascuna provincia con decreto del Ministro della p.i.; essa è presieduta da un delegato del Ministero e composta dal Soprintendente, dal presidente dell'Ente Provinciale per il Turismo, dai Sindaci dei Comuni di volta in volta interessati e dai rappresentanti degli agricoltori, dei proprietari di case e dei professionisti. È in facoltà del Presidente di integrare la commissione, quando sia necessario, aggregando singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale o un'artista designato dall'Associazione di categoria a seconda della natura delle cose e delle località. La proposta della Commissione dà inizio ad un procedimento che tenuto conto dei termini stabiliti dalla legge per la pubblicazione degli elenchi e per le opposizioni e i reclami o per le proposte di modifica, porta dopo sei mesi l'elenco all'approvazione del Ministro. Per l'elenco delle cosiddette bellezze d'insieme la legge prescrive la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'affissione di una copia dei Comuni interessati con facoltà ai proprietari possessori o detentori di ricorrere entro il successivo termine di tre mesi al Governo che pronuncia con provvedimento definitivo sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero della p.i. e il Consiglio di Stato. Delle vaste località incluse negli elenchi di cui sopra il Ministro ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico.

La notificazione della dichiarazione del notevole interesse pubblico delle bellezze individue che viene trascritta nei registri immobiliari e che pertanto ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore come anche la pubblicazione degli elenchi delle bellezze d'insieme e dei piani paesistici comporta per gli stessi proprietari possessori o detentori la impossibilità di distruggere l'immobile o di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quell'aspetto esteriore che è protetto dalla legge. Di qui l'obbligo di presentare alla Soprintendenza i progetti dei lavori che si vogliono intraprendere e di astenersi dal mettervi mano finché non si sia avuta l'autorizzazione, nonché l'obbligo del Sindaco di non concedere la licenza di costruzione senza il previo favorevole avviso della competente Soprintendenza.

Ma anche quando una località non sia stata inclusa nell'elenco o non ne sia stata notificata la dichiarazione di pubblica utilità, il Ministro della p.i. può sempre inibire che si eseguano senza preventiva autorizzazione lavori comunque capaci di recare pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette alla legge o ordinare anche quando non sia intervenuta la diffida di cui ora si è detto, la sospensione dei lavori iniziati.

Il Soprintendente può inoltre prescrivere le distanze e le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione nel caso di apertura di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località o in prossimità delle cose soggette a tutela. Il Ministro della p.i. interviene nell'approvazione dei piani regolatori o di ampliamento dell'abitato. Il Soprintendente inoltre deve dare il consenso per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità in prossimità dei luoghi o delle cose soggette alla

legge con facoltà di ordinarne la rimozione per mezzo del Prefetto a cura e spese degli interessati.

Il Soprintendente può richiedere al proprietario di un fabbricato che sia dato alla facciata di esso un colore diverso e ove il proprietario non provveda, può riferire al Ministero che ha facoltà di ordinare per mezzo del Prefetto l'esecuzione della richiesta del Soprintendente. In casi di inadempienza, il Prefetto ha sempre facoltà di provvedere all'esecuzione di ufficio ai termini e agli effetti del t.u. della legge comunale e provinciale.

Infine la legge prevede, come si è detto, che il Ministro della p.i. possa disporre piani territoriali paesistici al fine di impedire che le aree delle località comprese negli elenchi siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

Questi piani territoriali paesistici hanno il fine di stabilire le zone di rispetto, il rapporto fra aree libere ed aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone della località, le norme per i diversi tipi di costruzione, la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati, le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.

Anche il codice penale contiene una disposizione (art. 734) con la quale è punito con ammenda chiunque mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità.

Abbiamo voluto rapidamente sintetizzare gli strumenti che la legge fornisce per la tutela delle bellezze naturali allo scopo di mettere in evidenza come questi strumenti siano nelle loro linee essenziali, rispondenti ai fini della tutela. Anche se la rispondenza pratica effettiva di essi agli scopi che si intendano perseguire viene talora a mancare non tanto per lacuna o per difetto di formulazione legislativa ma per carenza dell'apparato, noi siamo convinti che molto spesso si chiedono innovazioni legislative in determinati settori quando basterebbe valersi e sapersi servire tempestivamente delle leggi esistenti per sanare quelle deficienze del sistema che erroneamente si attribuiscono alle leggi.

È tuttavia vero che ad un certo momento ci possono essere nuove strutture giuridiche dell'apparato, si possono verificare nuove esigenze in relazione alla più intensa attività privata e pubblica tali da rendere necessari più pronti gli strumenti di intervento preventivo e repressivo degli organi preposti alla tutela.

Questo sembra sia proprio quello che si verifica nel campo della protezione delle bellezze naturali dove ad una legge nelle sue linee generali sufficiente ad assicurare la tutela, fa riscontro la continua offesa delle bellezze naturali che ad ogni piè sospinto è dato di constatare in ogni parte d'Italia; in certe località ed in certi momenti sembra che l'Amministrazione delle belle arti abbia abdicato alle sue funzioni di vigilanza e di salvaguardia del nostro patrimonio paesistico, tanto palesi e sfacciati sono i pregiudizi e i danni arrecati. I cittadini che amano e sentono quel patrimonio sono spesso indotti ad illusioni che possono offendere ingiustamente i nostri solerti Soprintendenti. Talora può anche dipendere da inerzia del Soprintendente ma molto spesso dietro a quelle degradazioni del paesaggio che offendono il buon gusto e pregiudicano i nostri interessi turistici c'è una tenace ma impotente lotta dei Soprintendenti, nella giungla di interessi economici e politici di fronte ai quali gli strumenti giuridici si spuntano; il malcostume nostrano finisce spesso per avere la meglio. Ma molto più spesso i motivi sono diversi e più generali. Se ci chiediamo il perché di questa situazione che sta dive-

nendo sempre più preoccupante, vediamo che vi è più di una causa, ma quasi tutte al di fuori del sistema normativo della legge del 1939. E se vogliamo procedere ad una analisi di queste cause dobbiamo anzitutto chiederci se le Soprintendenze ai monumenti per cui è demandata la competenza dei provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali sono effettivamente in grado di assolvere ai doveri di questa competenza.

Rispondiamo subito rilevando che la giurisdizione territoriale di certe Soprintendenze è troppo ampia sì che esse non sono in grado con il personale loro assegnato di provvedere al completo adempimento delle competenze e delle attribuzioni loro affidate. In base alla legge 22 marzo 1939 n. 823 sul riordinamento delle Soprintendenze alle antichità, Soprintendenze alle gallerie, Soprintendenze ai monumenti e infine Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie: ognuna di queste categorie è di tre classi. Alle soprintendenze ai monumenti è affidata la tutela dei monumenti e relative pitture murali del medio evo e dell'età moderna nonché la tutela per le bellezze naturali e panoramiche e l'esame di tutte le questioni urbanistiche relative ai piani regolatori; le Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie concentrano in un unico ufficio oltre alle competenze ora dette quelle della tutela delle gallerie e delle cose di interesse artistico e storico del medio evo e della età moderna.

Ora se si pensa che la Soprintendenza ai monumenti di Milano esercita la sua giurisdizione su sette delle nove province della Lombardia (le sono sottratte Mantova e Cremona), che la Soprintendenza di Torino le esercita su tutto il Piemonte, che in Sicilia ci sono due sole Soprintendenze ai monumenti, se si pensa che tra le Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie con accentramento di duplice funzione vi è Siena con due Province anche dopo il boom edilizio della costa tirrenica da Punta Ala all'Argentario, Pisa con quattro Province (Pisa, Apuania, Livorno e Lucca), L'Aquila con quattro Province, due sole Soprintendenze per tutta la Sardegna nonostante il piano di lottizzazione di 50 km. di costa per 45 miliardi di spesa presunti nel 1961 con largo difetto per tremila ville, alberghi, e sei nuovi paesi ci possiamo già rendere conto quale sproporzione sussista tra territorio e organi periferici del Ministero della p.i. in relazione alle molte situazioni che sono profondamente cambiate dal 1939 ad oggi. Il turismo si è enormemente incrementato dando luogo all'estendersi dell'industria turistica anche in località sulle quali l'isolamento era stato lo strumento più sicuro della loro protezione paesistica; l'accresciuto tenore di vita che ha incrementato il movimento turistico interno e lo sviluppo edilizio nelle zone più interessanti dal punto di vista del paesaggio specialmente sulle coste marine, sui laghi, la espansione industriale ha determinato la richiesta di sempre nuove aree per gli impianti nelle vicinanze delle città e dei porti ed anche nelle campagne là dove la classificazione di zone depresse e le conseguenti facilitazioni finanziarie e tributarie hanno attratto le attività industriali, l'urbanesimo ha provocato la esigenza di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, inoltre molte città hanno adottato piani regolatori; si è passati dai « belvedere », e dai pochi parchi di non comune bellezza a vasti comprensori urbani e rurali la cui tutela è oggetto della moderna urbanistica.

Di fronte a queste nuove situazioni che hanno enormemente accresciuto le forme e le dimensioni del lavoro delle Soprintendenze ai monumenti non si è avuto né un adeguato aumento di personale né un ridimensionamento delle circoscrizioni territoriali. Già fino a qualche anno fa l'amministrazione delle antichità

e belle arti era l'unica che avesse riscontrato una diminuzione anziché un aumento del proprio personale a differenza di tutte le altre branche dell'amministrazione e ancora oggi non è stato emanato il decreto previsto nella citata legge sul riordinamento delle Soprintendenze (art. 10) con cui il Ministero avrebbe dovuto fissare il personale minimo di ruolo che deve essere assegnato a ciascuna Soprintendenza perché ne sia assicurato il normale funzionamento. Soltanto con la legge 7 dicembre 1961 n. 1264 sul riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della p.i. e revisione dei ruoli organici viene fissato il numero delle Soprintendenze in 66 delle quali 15 ai monumenti e 10 ai monumenti e alle gallerie con un aumento previsto rispettivamente di due e di una Soprintendenza rispetto al numero di quelle attualmente esistenti. Molto opportunamente la legge domanda al Ministro di fissare con decreto la denominazione e la circoscrizione delle Soprintendenze sentito il parere del Consiglio superiore riunito nella I, II, III e IV Sezione.

Fino ad oggi però il Ministro non si è valso di questo potere. Sono stati banditi concorsi per esami e per titoli per la nomina a ispettore e architetto, ma scarsa è stata l'affluenza dei concorrenti e non tutti i vincitori hanno accettato; lo sviluppo di carriera e il trattamento economico non è tale da invogliare i giovani.

Dal ruolo del personale delle 23 Soprintendenze ai monumenti e ai monumenti e gallerie che per competenza qui ci interessano rileviamo che tenendo conto dei Soprintendenti, dei direttori, degli architetti, dei geometri, dei ragionieri, dei segretari, dei disegnatori e degli applicati, la media del personale si aggira sui cinque elementi; soltanto le Soprintendenze di Roma e di Firenze hanno rispettivamente 15 e 12 elementi; le altre sono al di sotto di 10 elementi. Degli 83 posti di architetti e direttori previsti nei quadri organici, ne troviamo coperti soltanto 40, dei 110 posti di ragioniere soltanto 22, degli 80 posti di segretario soltanto 46, dei 100 di disegnatore solamente 47, dei 45 dei geometri 5, dei 54 di applicato soltanto 42; numerosi sono i dipendenti comandati presso il Ministero e quindi sottratti ai ruoli delle Soprintendenze.

Se poi consideriamo la struttura organizzativa interna delle Soprintendenze ci rendiamo conto ancor meglio delle cause della loro inefficienza che troppo spesso viene fatto di constatare. Anzitutto le Soprintendenze sono prevalentemente se non interamente costituite da personale che manca di una preparazione amministrativa; mancano o quasi in esse laureati in giurisprudenza capaci di muoversi con una certa disinvoltura in mezzo ai non sempre facili procedimenti di imposizione dei vincoli, ed in genere alle norme per la tutela delle bellezze naturali e del paesaggio; questa loro consapevole incapacità, che non è affatto a loro imputabile, a valersi degli strumenti legislativi messi a loro disposizione dalla legge, toglie spesso al personale delle Soprintendenze quella prontezza di intervento che in questo campo è tanto necessaria. Devono spesso controdurre ai ricorsi presentati al Ministro su motivi di illegittimità come farebbe molto agevolmente un funzionario della Prefettura o di qualsiasi altro ufficio periferico dello Stato munito di una laurea in legge. Ma l'aspetto più drammatico è quello finanziario; nel settore di competenza che qui ci interessa questo aspetto è meno rilevante che nel settore della tutela delle cose d'interesse artistico o storico dove il Soprintendente vede troppo spesso compromesso o reso inutile il suo intervento conservativo delle opere d'arte per la mancanza di uno stanziamento benché minimo di cui possa disporre in casi di urgenza e per la lentezza con cui

gli giunge l'autorizzazione ad effettuare i lavori e il relativo finanziamento. Anche qui il gioco delle responsabilità personali dei Soprintendenti sottoposti a controlli contabili secondo norme ormai inadeguate alle moderne esigenze, immobilizzano la loro attività. Nel settore che noi consideriamo il fenomeno è meno grave, però accade spesso che le Soprintendenze manchino di fondi adeguati per i sopralluoghi necessari a delimitare le zone da sottoporre a vincolo, e per le planimetrie catastali.

Sempre nell'ambito della Soprintendenza c'è la Commissione provinciale per la tutela il cui funzionamento condiziona la stessa Soprintendenza la quale però in taluni casi condiziona la Commissione.

La Commissione che è presieduta da un delegato del Ministero e di cui fa parte il Soprintendente come vice presidente è composta oltre che dal presidente dell'Ente Provinciale del Turismo, dai sindaci dei Comuni interessati, e dai rappresentanti, uno per ciascuna categoria dei professionisti, degli agricoltori e degli industriali, la scelta di questi ultimi deve cadere rispettivamente su un proprietario e su un proprietario di fabbricati. Poiché dunque dei sei membri della Commissione almeno quattro (Sindaco, agricoltore, industriale, ingegnere o architetto) sono portatori di interessi particolari, questi divengono determinanti nella proposta di apposizione del vincolo. Se la Commissione non propone il vincolo il Soprintendente è paralizzato nella sua funzione di tutela del paesaggio. Così proprio per questi motivi per molti anni la riviera ligure di ponente fu vincolata soltanto in alcuni tratti dell'Aurelia per dare alla Soprintendenza la possibilità di impedire l'installazione di cartelli pubblicitari; quando poi a Capo Nero sorse legittimamente un edificio alto 50 m. e si costruiscono i complessi di Capo Mele, di Andora e Bergeggi ecc. allora soltanto le proteste dei cittadini e della stampa indussero la Commissione ad intervenire. Ma questo avvenne quando ormai il complesso paesistico prima volutamente ignorato, aveva perduto quei valori e quelle caratteristiche che avrebbero giustificato a suo tempo il vincolo e l'azione di tutela. In sostanza l'attuale composizione della Commissione consente alle Soprintendenze di tutelare le bellezze facendo salvi gli interessi delle categorie che sono tendenzialmente contrari a quelli che esigono l'apposizione del vincolo.

Come si è accennato prima, in qualche decennio dalla legge del 1939 l'esigenza della tutela ambientale ha fatto assumere al lavoro delle Soprintendenze forme e dimensioni che non hanno più alcun rapporto con la struttura e con i mezzi delle Soprintendenze poiché le esigenze della tutela si sono inserite nella prospettiva di vasti comprensori urbani, rurali, costieri la cui protezione è piuttosto oggetto della moderna urbanistica.

A questo punto viene opportuno parlare dei piani paesistici che dovrebbero appunto costituire lo strumento più idoneo per la conservazione e la valorizzazione di quelle vaste località; ma di piani territoriali paesistici dal 1939 ad oggi se ne sono fatti soltanto quattro a quanto ci risulta mentre è in corso quello del litorale toscano da Punta Ala a Porto Argentario.

Anche qui si è fatto poco per la carenza di personale negli uffici tecnici delle Soprintendenze; la Soprintendenza di Siena e Grosseto da quando ha iniziato la redazione del piano paesistico dell'Argentario, che va ascritto a suo merito anche se l'iniziativa poteva esser presa prima di esservi costretta dal boom edilizio di quella zona costiera, non ha più avuto tempo di seguire convenientemente le proposte di vincolo nella provincia di Siena e in quella di Grosseto.

Secondo noi e in questo condivido il pensiero del Collega Guicciardi il piano paesistico che oggi è previsto soltanto come una eventualità, dovrebbe diventare obbligatorio e dovrebbe coordinarsi o addirittura inserirsi nella pianificazione territoriale graduale (regionali, comprensoriali, comunali generali, comunali particolareggiati) prevista dai recenti progetti di riforma della legge urbanistica; verrebbe così anche eliminato il complicato insieme di rapporti esistente fra piano territoriale di coordinamento della vigente legge urbanistica e piano territoriale paesistico.

Ma naturalmente anche questo implica da parte dell'Amministrazione delle belle arti un impegno particolare, assai maggiore di quello attuale, dovendo decidere preventivamente dei criteri che poi dovranno essere seguiti. Il piano infatti dovrebbe stabilire subito e con carattere di pubblicità, indicandoli con precisione, quali terreni saranno esclusi da qualunque forma di edificabilità e quali altri saranno ammessi ad una edificazione controllata.

A questo riguardo si pone necessariamente il problema dell'indennizzo per ristabilire un equo rapporto fra chi si avvantaggia edificando in prossimità di zone vincolate e chi viene da vincolo sacrificato.

Il sacrificio disuguale ex art. 2 della Costituzione e quella specie di permuta coattiva molto simile alla espropriazione del 3° Co dell'art. 42 della Costituzione stessa per cui il proprietario del terreno soggetto a vincolo si vede lasciato in proprietà di un bene che è giuridicamente una cosa diversa rispetto a quella che aveva precedentemente, fanno ritenere possibile che si possa giungere alla corresponsione dell'indennità attraverso una specie di Cassa di compensazione.

Si è detto che talora è la Soprintendenza che condiziona la Commissione e ciò avviene quando la Soprintendenza non è in grado di procedere per i motivi sopra illustrati alla spedita istruttoria delle proposte di vincolo.

Poi ci sono termini di pubblicazione delle proposte di vincolo che sono troppo ampi e che talora fanno sì che il vincolo acquisti troppo tardi la sua piena efficacia. Pertanto alla naturale lentezza burocratica determinata dalla carenza di personale e dalle difficoltà finanziarie si aggiunge la lentezza dei procedimenti predisposti dalla legge.

Per questi motivi assistiamo ad un fenomeno di sperequazione tra regione e regione per quel che riguarda il regime vincolistico. Abbiamo redatto una tabella molto significativa dei decreti di vincolo delle bellezze di insieme che sono stati emanati dal 1939 ad oggi. L'entrata in vigore della legge coincide con un momento tragico della nostra storia sì che l'attività delle Soprintendenze riprende ovunque intorno al 1949; soltanto nel 1943 si ha un decreto di vincolo per il Comune di Pinerolo e uno per l'isola d'Ischia. In questo ventennio che va dal 1944 ad oggi troviamo Genova con 145 decreti di vincolo, Milano con 157, Napoli con 114, Roma con 85, Ancona con 70, Pisa con 71, Venezia con 63, Perugia con 47, Siena con 25 dei quali 5 a Siena e 20 a Grosseto dal 1958, fino a Palermo con 1, Catania con 8, Ravenna con 3, Bari con 6.

Con il vincolo sorge poi un rapporto tra Comune e Soprintendenze e più precisamente tra queste e le Concessioni edilizie, anche se la licenza edilizia e l'autorizzazione del Soprintendente siano atti distinti che non si condizionano a vicenda.

I Comuni dovrebbero essere essi stessi i più rigorosi tutori del loro paesaggio, delle loro bellezze naturali; ma si sa bene come gli stessi Comuni abbiano interessi pubblici talora convergenti o sovrapposti tra i quali la scelta

è sicura convenienza politica anche se il Sindaco nel rilasciare le licenze edilizie deve decidere sul parere della Commissione edilizia queste non offrono sempre quelle garanzie che il Sindaco ha diritto di esigere per dare sotto la sua personale responsabilità la licenza di costruzione. Occorrerebbe che nelle Commissioni edilizie non ci fossero giudici che sono anche parti in modo da evitare di rendere più difficile e imbarazzante l'intervento della Soprintendenza.

Per concludere possiamo affermare che la legislazione attuale per la tutela delle bellezze naturali sarebbe sostanzialmente idonea al proseguimento dei fini che essa si propone; tuttavia poiché sono trascorsi venticinque anni dalla sua emanazione essa esige di essere aggiornata soprattutto per quel che riguarda i criteri e i procedimenti di accertamento delle zone da tutelare mentre la struttura organizzativa degli organi preposti alla tutela deve anch'essa venire adeguata alle esigenze attuali create dallo sviluppo edilizio e da quello degli impianti industriali.

Quindi a nostro avviso i punti principali da tenere presente sono questi:

1 - Revisione delle circoscrizioni territoriali delle singole Soprintendenze ai monumenti.

2 - Aumento del personale direttivo e di concetto delle Soprintendenze ai monumenti e di quelle ai Monumenti e alle Gallerie e assegnazione di segretari muniti di laurea in legge; miglioramento dello stato economico.

3 - Razionalizzazione degli uffici di economato e del sistema contabile con una più ampia assegnazione di fondi rispondente alle esigenze di servizio delle singole Soprintendenze; esigenza questa ancor più viva per le Soprintendenze alle gallerie.

4 - Attuazione di un ampio decentramento in base al quale sia demandata alle Soprintendenze l'adozione dei provvedimenti di imposizione dei vincoli.

5 - Statuizione dell'obbligo delle Soprintendenze di predisporre e pubblicare entro un determinato termine il progetto di vincolo delle bellezze d'insieme e di emanare gli atti di riconoscimento delle bellezze individue nonché fissazione di un termine entro il quale ogni anno dovrebbero integrarsi e completarsi gli elenchi in modo da uniformare il regime vincolistico nelle diverse regioni.

6 - Attribuzione alle Commissioni provinciali di funzioni di proposta e consultive a modifica della loro composizione per renderne il funzionamento più obiettivo ed adeguato alle esigenze della tutela delle bellezze naturali.

7 - Abbreviazione dei termini di pubblicazione dei progetti di vincolo e dei decreti di imposizione nonché di quelli previsti per i rimedi amministrativi.

8 - Adeguamento delle sanzioni alla gravità dei danni eventualmente arrecati dalla violazione del vincolo.

9 - Sistema di indennizzo per l'ingiusto sacrificio dei suoli edificatori soggetti a vincolo, per mezzo di esenzioni fiscali e di una cassa di compensazione inserita nella struttura della stessa imposta sulle aree fabbricabili.

Elenco dei decreti ministeriali di vincolo emessi fino al 31-10-1964

	Soprintendenze	Province
M	Torino (64)	Torino (25), Alessandria (3), Asti (—), Aosta (9), Cuneo (5), Novara (19), Vercelli (3).
M	Genova (145)	Genova (49), Imperia (51), Savona (25), La Spezia (20).
M	Milano (157)	Milano (17), Bergamo (28), Brescia (44), Como (26), Pavia (1), Sondrio (8), Varese (33).
M	Venezia (63)	Venezia (26), Belluno (9), Padova (5), Rovigo (2), Treviso (11), Vicenza (10).
M	Verona (35)	Verona (29), Cremona (4), Mantova (2).
MG	Trento (31)	Trento (25), Bolzano (6).
MG	Trieste (16)	Trieste (3), Gorizia (3), Udine (10).
M	Bologna (9)	Bologna (8), Modena (—), Parma (—), Piacenza (1), Reggio Emilia (—).
M	Ravenna (3)	Ravenna (2), Ferrara (1), Forlì (—).
M	Ancona (70)	Ancona (17), Ascoli Piceno (13), Macerata (23), Pesaro e Urbino (17).
M	Firenze (40)	Firenze (16), Arezzo (17), Pistoia (7).
MG	Siena (25)	Siena (5), Grosseto (20).
MG	Pisa (71)	Pisa (32), Massa Carrara (10), Livorno (17), Lucca (12).
MG	Perugia (47)	Perugia (41), Terni (6).
M	Roma (85)	Roma (57), Frosinone (4), Latina (12), Rieti (3), Viterbo (8).
M	Napoli (114)	Napoli (86), Avellino (6), Benevento (4), Salerno (18), Caserta (10).
MG	L'Aquila (8)	L'Aquila (2), Campobasso (—), Chieti (2), Pescara (1), Teramo (3).
MG	Bari (6)	Bari (—), Brindisi (1), Foggia (1), Lecce (1), Matera (—), Potenza (1), Taranto (2).
MG	Cosenza (2)	Cosenza (—), Catanzaro (—), Reggio Calabria (2).
M	Palermo (1)	Palermo (—), Agrigento (1), Caltanissetta (—), Trapani (—).
M	Catania (8)	Catania (5), Enna (—), Messina (—), Ragusa (—), Siracusa (3).
MG	Cagliari (16)	Cagliari (16).
MG	Sassari (17)	Sassari (13), Nuoro (4).

* = Categoria delle Soprintendenze.

M = Soprintendenze ai monumenti.

MG = Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie.

NOTA: Questo elenco è aggiornato al 31 ottobre 1964.

MICHELE CANTUCCI
 PROPOSALS REGARDING LEGISLATION ON THE PROTECTION
 OF ITALY'S ARTISTIC HERITAGE.
 SUMMARY.

A mixed Parliamentary Commission of Enquiry into Italy's artistic and natural heritage has reported, and legislation for this heritage's protection been passed. But among interested parties it has already been suggested that the paucity of this legislation points to prejudice in the workings of the Commission and in the way in which the legislation was introduced. For given that there must be new legislation to lay down a more efficient system of protection with greater ability for protective and restrictive action, and that the imposition of such restrictions must be accompanied by adequate fiscal compensation and inducements, the present laws would appear to assure our heritage's preservation only if the Administration is put in a position to explain at appropriate times the required line of activity. In this context it may be noted that many of the Soprintendenze have too large an area to control, if we consider how much their work has increased both in the artistic-historical field and for the countryside because of the growth of building activity in certain protected zones; the staff of the Soprintendenze should therefore be increased and its legal status changed. For it is clear that it is useless to take urgent steps to speed up or increase the efficiency of the process of control or restriction if the competent authorities are just not able to act.

If urgent steps are to be taken in this direction, they should be towards decentralisation and to giving the power to classify zones as restricted to the Soprintendenze and limiting the necessary procedure.